

Innovazione tecnologica e realtà (II).

Il diritto all'oblio

- dott. Samuele Francesco Rosa¹ -



¹ Dottorando di Ricerca in Diritto Privato del mercato, Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive, Facoltà di Economia, Università di Roma "La Sapienza".

L'utilizzo di internet², ed in particolar modo delle piattaforme (private) di socializzazione, ha contribuito a delineare, nell'ultimo ventennio, un nuovo ecosistema virtuale all'interno del quale persone reali diventano cittadini digitali di un mondo che all'apparenza sembra privo di regole³. Molto spesso si rincorre un successo esponenziale all'interno dei *social*, accompagnata da una ricompensa monetaria "reale" che può raggiungere valori inimmaginabili⁴, un vero e proprio mondo in cui "apparire" come unici ed inimitabili. Ma se è vero che il protagonismo e il successo sono il *mantra* di alcuni degli internauti, è vero anche che molto spesso sorge la naturale e spontanea voglia di voler scappare da tutto questo mondo e togliersi i riflettori di dosso, cercando in tutti i modi di eludere la lente d'ingrandimento a cui il mondo del *web* ci sottopone. Se è facile entrare in questa dimensione intangibile, è altrettanto facile non prenderne più parte? Possiamo cancellarci dal mondo del *web* così come operiamo in fase di cancellazione da un *social network*? È una domanda abbastanza complessa la cui risposta è altrettanto indefinibile⁵. Considerata la difficoltà a cui tale questione ci rimanda, si deve, allora, volgere lo sguardo a quelle regole di condotta contenute nelle norme e, quindi, chiedere una risposta al diritto. In primo luogo, occorre capire quale principio vada tutelato attraverso la norma, e in considerazione del fatto che le informazioni di per sé coinvolgono per la maggior parte la sfera privata della persona umana nella sua dimensione pubblica, è utile riferirsi in questo caso alla tutela della *privacy* e al contempo alla dignità della persona umana⁶. Quale strumento di tutela ci ha offerto il diritto? Una risposta chiara e ben definita è contenuta nel *diritto all'oblio*, ma con alcuni limiti che è bene avere ben chiari.

Il diritto all'oblio è stato codificato all'interno dell'EU RGPD⁷ nel suo art. 17, il quale recita:

“L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

² L'incremento del suo uso è certificato da diverse statistiche presenti in: <https://wearesocial.com/it/digital-2020-italia>; <https://wearesocial.com/blog/2020/07/more-than-half-of-the-people-on-earth-now-use-social-media>; <https://www.agcom.it/osservatorio-sulle-comunicazioni>.

³ Sul punto va comunque evidenziato che le piattaforme *social*, benché di proprietà privata, hanno accolto alcune istanze provenienti dal mondo esterno al *web* introducendo nel loro proprio regolamento alcune "precauzioni" maggiori atte a disincentivare comportamenti che ledano la dignità della persona. A titolo esemplificativo, si rimanda alla lettura dell'articolo presente in https://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/04/20/news/facebook_nuove_regole_per_la_privacy_ma_varranno_solo_per_utenti_europei-194371678/. Inoltre, la questione della proprietà delle piattaforme *social* non è di poco conto, soprattutto se si ha riguardo all'uso pubblico che di esse se ne fa e del risvolto sulla vita reale, politica e non solo. Sull'uso dei *social* e il suo legame con la politica si rimanda a <https://www.nytimes.com/2019/04/11/us/politics/on-politics-twitter-democrats.html>; cfr. G. Ziccardi, *Tecnologie per il potere. Come usare i social network in politica*, Cortina Raffaello, 2009; A. Masala e L. Viviani, *L'età dei populismi. Un'analisi politica e sociale*, Carocci, 2020; T. Longobardi, *Comunicazione politica nell'era digitale*, Historica Edizioni, 2018.

⁴ Si pensi, tra le diverse opportunità, a quelle delle/degli *influencer* su Instagram che sono diventate delle vere e proprie professioni (cfr. L. Garbellini, *Professione influencer. Come si diventa «primi attori» del web e di Instagram e come le aziende lavorano con questi protagonisti*, Tecniche Nuove, 2018).

⁵ Per comprendere un tentativo di risposta immaginiamo di cancellare il nostro profilo da Facebook; si è certi di aver cancellato tutto ciò che si è inserito di propria volontà, ma che fine fanno tutti i post, le foto o gli eventi dove siamo stati taggati?

⁶ È utile ricordare che è possibile entrare nel mondo di internet nel pieno rispetto della propria *privacy*; come tutto è responsabilità dell'individuo prendersene cura e di attuare un comportamento di prevenzione volto ad assicurarsi la conoscenza delle impostazioni della *privacy* dei propri profili *social*, ad esempio, oppure di conoscere l'uso potenziale l'uso potenziale dei *cookies* presenti nei nostri dispositivi. Diverso, ovviamente, è la situazione nella quale il consumatore/utente ha difficoltà nella conoscibilità di tali strumenti per colpa non sua ma di chi lo ospita su internet. Cfr. <https://www.garanteprivacy.it/cookie>

⁷ Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati, regolamento (UE) n. 2016/679.

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.”

A bene vedere, la norma appresta un utile strumento quale la cancellazione e/o la revoca al trattamento dei dati che lo/la riguardano, delle informazioni e delle notizie avveratesi nel *passato* ma che non svolgono più alcuna funzione utilitaristica nella vita *presente* del singolo soggetto. Pertanto, è necessario un comportamento attivo dell'utente verso il titolare del trattamento dei dati (par. 1 dell'art. 17) che avrà, quindi, l'obbligo di cancellarli (par. 2 dell'art. 17) ma con alcune eccezioni (par. 3 dell'art. 17): tale obbligo non sarà operativo per tutte quelle volte in cui l'informazione che si chiede di cancellare e che fa capo al richiedente sia il risultato dell'esercizio della libertà di espressione e/o di informazione, in caso di interesse pubblico e per quelle tutele inerenti alle azioni giudiziarie ovvero in tutte quelle situazioni in cui l'informazione inglobi un interesse rilevante.

Un problema sorge nel caso dei motori di ricerca⁸. In tali casi il reclamante, ovvero colui che richiede che le informazioni vengano cancellate o meglio non vengano reperite, può chiedere la deindicizzazione delle informazioni, che è ben diverso dalla rimozione. Con la deindicizzazione il

⁸ In tal senso, un esempio può essere fornito dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali rinvenibile in <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9522998>.

motore di ricerca allontana la reperibilità dell'informazione. Il diritto che viene esercitato, però, così come riconosciuto dal citato art. 17 del RGPD, è valido anche fuori dall'Unione europea? La risposta è negativa⁹. Il campo di applicazione della norma ha un limite territoriale ben definito. Appare, quindi, essenziale evidenziare che una tutela piena in Europa non equivale, ad esempio, in Sud America. Ciò perché innanzitutto manca, in un mondo globalizzato, uno strumento idoneo a obbligare in tal senso gli Stati e le aziende, come *Google* ad esempio. In secondo luogo, ed è forse un punto importante da riportare e che la deindicizzazione e la rimozione delle informazioni personali sono il frutto non di una richiesta *tout court*. Al contrario, l'esito positivo o meno e, dunque, il suo accoglimento dipende da diversi fattori che, oltre a quelli già visti all'interno dell'art. 17 del RGPD, si risolvono in un bilanciamento tra la tutela della vita privata e i diritti fondamentali, un contemperamento che non ha regole universali ma che anzi muta a seconda delle realtà all'interno delle quali le informazioni circolano. In tal senso, l'art. 17 è formula giunta dopo diverse sentenze della Corte di giustizia europea in particolare quella del 2014¹⁰ in cui si afferma che *“sulla scorta dei suoi [del ricorrente] diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi”*.

È proprio l'ultimo periodo di questa sentenza, infine, che ci rimanda alla giurisprudenza interna e al caso *Venditti*¹¹. In questo caso viene delineato il rapporto tra diritto di cronaca (art. 21 Cost.) e diritto all'oblio e, in tale relazione, il diritto all'oblio può essere compresso solo in presenza di specifici presupposti, che ha così delineato:

“1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;

2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine;

3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese;

4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;

5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico”.

⁹ Si rimanda alla lettura del Comunicato stampa della Corte di giustizia dell'Unione europea n. 112/19 presente in <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190112it.pdf>.

¹⁰ Nel caso *Google e Google Spain c. Costeja* reperibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131>

¹¹ Corte di Cassazione, ordinanza n. 6919 del 20 marzo 2018.

Partendo da queste linee-guida si è poi giunti ad un'ulteriore provvedimento della Corte di Cassazione, questa volta a Sezioni Unite¹², in cui si è data una soluzione definitiva al bilanciamento tra diritto all'oblio e legittimità della ripubblicazione di informazioni accadute nel passato (ovviamente contestate dai soggetti interessati). In quest'occasione, la Corte ha affermato che rievocare una notizia di cronaca passata, legittimamente pubblicata in quel momento, è attività storiografica e che *“a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implicano il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima”* e, quindi, *“l'interesse alla conoscenza di un fatto, che costituisce manifestazione del diritto ad informare e ad essere informati e che rappresenta la spinta ideale che muove ogni ricostruzione storica, non necessariamente implica la sussistenza di un analogo interesse alla conoscenza dell'identità della singola persona che quel fatto ha compiuto”*.

Si è visto, in definitiva, come appare problematica la questione della possibilità di abbandonare definitivamente il mondo virtuale e che il diritto all'oblio opera a tutela dell'utente ma con i limiti intrinseci di ogni legislazione, ovvero il territorio all'interno del quale esso esplica i suoi effetti. Si può, quindi, concludere con l'auspicio che di tali questioni se ne occupino i governi a livello mondiale a tutela, in particolar modo, delle persone che sono vittime di di diseducazione morale e civile sistematiche.

SFR

¹² Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 22 luglio 2019, n. 19681